ASSEMBLEA
DEGLI
AZIONISTI
Shareholders' Meeting

GENERALI

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

Punto 6 all'Ordine del Giorno

APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

27, 29 e 30 aprile 2020

Indice

Approvazione in sede straordinaria di modifiche dello Statuto sociale: deliberazioni inerenti e conseguenti; deleghe di poteri.

a. Modifiche dell'articolo 3.1 (in materia di indirizzo della Sede Legale). **4**

b. Modifiche dell'articolo 9.1 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni). **5**

c. Modifiche dell'articolo 33.7 (in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza e videoconferenza). **6**

d. Modifiche dell'articolo 28 (in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione). **8**

Relazione del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea degli Azionisti

6. APPROVAZIONE IN SEDE STRAORDINARIA DI MODIFICHE DELLO STATUTO SOCIALE: DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI; DELEGHE DI POTERI.

a. Approvazione in sede straordinaria di modifiche degli articoli:

3.1 (in materia di indirizzo della Sede legale),

9.1 (in materia di elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni),

33.7 (in materia di svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza e videoconferenza)

e **28** (in materia di nomina del Consiglio di Amministrazione) dello Statuto sociale. Deliberazioni inerenti e conseguenti. Deleghe di poteri.

Signori Azionisti,

siete stati convocati in Assemblea Straordinaria per deliberare sulle proposte di modifica di alcune clausole dello Statuto sociale di Assicurazioni Generali S.p.A. Più precisamente, le modifiche si riferiscono ai seguenti articoli dello Statuto sociale:

1. **Art. 3.1**, sulla previsione dell'indirizzo della Sede Legale nel comune di Trieste;
2. **Art. 9.1**, sugli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni;
3. **Art. 33.7**, sullo svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione per teleconferenza e videoconferenza;
4. **Art. 28**, sulla disciplina statutaria sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in merito ai seguenti profili:
   a) determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo (art. **28.1**);
   b) rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF (art. **28.2**);
   c) nomina degli amministratori tratti dalla Lista di maggioranza e dalle Liste di minoranza (artt. **28.4, 28.10** e **28.13**);
   d) attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante (artt. **28.5** e **28.6**);
   e) previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione (art. **28.10**).

È previsto che le proposte sugli argomenti sopra elencati siano oggetto di otto specifiche votazioni in assemblea, cinque delle quali relative al punto 4).

Di seguito si illustrano nel merito le proposte di modifica in oggetto.

Proposta di modifica dell'art. 3.1. Previsione dell'indirizzo della Sede Legale nel comune di Trieste

Nell'odierna assemblea vengono proposte alcune modifiche che sono frutto dell'analisi che viene periodicamente svolta sul testo dello Statuto sociale della Compagnia, per verificarne l'adeguatezza rispetto al contesto normativo e strategico nonché alla prassi di mercato.

In tale contesto, il Consiglio ha valutato l'opportunità di semplificare il testo statutario in materia di indicazione dell'indirizzo della sede legale della Società, legata al fatto che la vigente normativa non impone più tale indicazione nello Statuto sociale. A questo proposito, si segnala inoltre che dall'analisi degli statuti delle principali società quotate italiane emerge che l'indicazione negli statuti dell'indirizzo dell'impresa costituisce oggi un'informazione pressoché desueta, fermo restando, ovviamente, che l'indirizzo della società risulta sempre recuperabile dal competente registro delle imprese oltre che dal sito internet delle società.

Si sottolinea, tuttavia, che tale semplificazione non avrà alcun effetto sul mantenimento della sede legale della Compagnia sempre presso la città di Trieste, dove Assicurazioni Generali ha e vuole mantenere le sue radici storiche, con particolare riferimento allo storico indirizzo di Piazza Duca degli Abruzzi 2.

In ragione di ciò si propone di apportare al testo dell'art. 3.1 dello Statuto sociale la modifica esposta nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Modifica inerente l'indirizzo della sede legale nel comune di Trieste	
3.1 La Società ha la Sede Legale in Trieste, ~~Piazza Duca degli Abruzzi numero 2~~.	**3.1** La Società ha la Sede Legale in Trieste.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;

delibera

in relazione a quanto precede, si riporta di seguito

1. di approvare la modifica all'articolo **3.1**, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi

le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

Proposta di modifica dell'art. 9.1. Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17

Il comma 5 dell'art. 5 del Regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17 prescrive che, in occasione di ogni modifica statutaria e comunque ogni tre anni, le imprese di assicurazione debbano deliberare un aggiornamento della clausola statutaria che, ai sensi del primo comma del medesimo articolo, dà conto dell'ammontare del capitale sociale e di altri elementi del patrimonio netto.

All'ordine del giorno di questa Assemblea sono state proposte delle modifiche statutarie.

In ragione di ciò, a fronte delle variazioni registrate al 31 dicembre 2019, come rappresentate nel progetto di bilancio d'esercizio, si propone di apportare alcune variazioni al testo dell'art. 9.1 dello Statuto sociale, come esposte nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Aggiornamento degli elementi del patrimonio netto delle Gestioni Vita e Danni	
9.1 L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per Euro ~~1.098.841.380,90~~ alla Gestione Vita e per Euro ~~470.932.022,10~~ alla Gestione Danni; b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per Euro ~~219.744.125,30~~ alla Gestione Vita e per Euro ~~94.176.053,70~~ alla Gestione Danni;	**9.1** L'importo degli elementi del patrimonio netto è quello di seguito indicato: a) il capitale sociale è attribuito per Euro **1.103.236.432,90** alla Gestione Vita e per Euro **472.815.614.10** alla Gestione Danni; b) la riserva da soprapprezzo di emissione è attribuita per Euro 2.497.775.151,00 alla Gestione Vita e per Euro 1.070.475.064,72 alla Gestione Danni; c) le riserve di rivalutazione sono attribuite per Euro 926.828.357,24 alla Gestione Vita e per Euro 1.084.006.294,75 alla Gestione Danni; d) la riserva legale è attribuita per Euro **220.647.286,58** alla Gestione Vita e per Euro **94.563.122,82** alla Gestione Danni;

e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per Euro ~~2.455.067.372,45~~ alla Gestione Vita e per Euro ~~3.649.462.951,50~~ alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 3.040.354,88.	e) le riserve per azioni della controllante sono pari a 0; f) le altre riserve sono attribuite per Euro **2.450.672.321,65** alla Gestione Vita e per Euro **3.647.914.467,51** alla Gestione Danni; g) la riserva negativa per azioni proprie in portafoglio è attribuita alla sola Gestione Danni per Euro 3.040.354,88.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;
- visto l'articolo 5 del regolamento ISVAP 11 marzo 2008, n. 17;
- visto il bilancio dell'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019;

delibera

1. di approvare le modifiche all'articolo **9.1**, dello Statuto sociale, così come formulate nella colonna destra della tabella di cui sopra della presente Relazione del Consiglio di Amministrazione di cui sopra;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

Proposta di modifica dell'art. 33.7: Svolgimento delle adunanze del Consiglio di Amministrazione attraverso strumenti di comunicazione a distanza

L'art. 33.7 dello Statuto sociale regola la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si svolgano attraverso sistemi di teleconferenza. Com'è noto, la previsione statutaria costituisce da tempo, per prassi uniforme, un presupposto necessario affinché tale opzione possa essere praticata dagli emittenti. Da tempo, infatti, l'utilizzo degli strumenti di comunicazione a distanza – quali audioconferenze e videoconferenze, fino alle telepresenze – costituisce una modalità sempre più diffusa per una efficiente gestione delle riunioni consiliari, resa vieppiù solida e praticata grazie anche allo sviluppo di tecnologie di crescente sofisticazione ed efficacia.

In linea con una prassi pressoché consolidata, anche lo Statuto sociale della Compagnia prevede che la facoltà di avvalersi di tali strumenti sia condizionata dal fatto che i partecipanti siano in condizione di identificarsi

tra loro ed essere in grado di partecipare alla discussione in tempo reale in modo efficace.

Ciò premesso, aderendo a una prassi vigente nel momento nel quale questa clausola fu introdotta, lo Statuto sociale prevede oggi che, in caso di riunioni svoltesi attraverso strumenti di teleconferenza, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui Presidente e Segretario si trovino. Tale specificazione costituisce, invero, non solo un limite ormai superfluo alla luce dell'evoluzione tecnologica, ma anche superato dalla migliore e più diffusa prassi societaria. Per tali ragioni si sottopone all'Assemblea una proposta di rimozione di tale specificazione.

In ragione di ciò si propone di apportare al testo dell'art. 33.7 dello Statuto sociale la modifica esposta nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Modifica inerente lo svolgimento delle riunioni consiliari attraverso strumenti di teleconferenza	
33.7 È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati~~; verificandosi tali presupposti, l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario~~.	**33.7** È ammessa la possibilità che le adunanze si tengano per teleconferenza nonché per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati da ciascuno di essi e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

- vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare la modifica all'articolo **33.7**, dello Statuto sociale, così che lo stesso assuma il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

Proposta di modifica dell'art. 28.
Revisione della disciplina statutaria sulla nomina del Consiglio di Amministrazione in relazione ai seguenti profili: determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo (art. 28.1); rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF (art. 28.2); nomina degli Amministratori tratti dalla Lista di maggioranza e dalle Liste di minoranza (artt. 28.4, 28.10 e 28.13); attribuzione al Consiglio di Amministrazione uscente della facoltà di presentazione di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione entrante (art. 28.5 e 28.6); previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista non sia in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione (art. 28.10)

L'art. 28 dello Statuto sociale definisce la disciplina riguardante la nomina del Consiglio di Amministrazione. L'attuale disciplina è stata deliberata dall'Assemblea degli Azionisti in data 29 giugno 2007 per recepire le disposizioni normative introdotte dalla cd. Legge sulla tutela del risparmio (legge 28 dicembre 2005, n. 262), che estese al Consiglio di Amministrazione la disciplina sul voto di lista già prevista per la nomina del collegio sindacale ed è stata successivamente rivista per tenere conto delle modifiche normative intervenute di volta in volta.

Da allora, le migliori pratiche di governo societario hanno conosciuto una sensibile evoluzione e si sono consolidate, nel tempo, prassi e comportamenti che rendono opportuno riconsiderare la disciplina statutaria oggi vigente e sottoporre, quindi, all'esame e all'approvazione assembleare alcune proposte di aggiornamento della stessa, con particolare riferimento al predetto art. 28: ciò anche nella prospettiva di rendere sempre meglio allineata la dimensione e la composizione del Consiglio di Amministrazione alle migliori pratiche di governo societario e all'evoluzione della platea azionaria della Compagnia.

La proposta in argomento si struttura dunque in cinque parti:

1. la prima ha per scopo una revisione della norma statutaria sul numero minimo e massimo di componenti del Consiglio di Amministrazione, che l'Assemblea definisce in sede di nomina (art. 28.1);

2. la seconda è volta alla rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF (art. 28.2);

3. la terza mira a ridefinire il livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione e implica:
   a) la rideterminazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione da trarre dalle liste di minoranza (art. 28.10, lettere a) e b));
   b) la rideterminazione delle modalità con cui sono designati i componenti del Consiglio di Amministrazione, prevedendosi che, in presenza di un quorum minimo per la lista risultata terza per numero di voti, possano essere tratti consiglieri sia dalla seconda sia dalla terza lista per numero di voti, con una ripartizione proporzionale tra le due liste di minoranza (art. 28.10, lett. b));
   c) la ridefinizione del meccanismo previsto nel caso in cui non sia stata tratta dalle liste la quota minima di candidati eletti in possesso del requisito d'indipendenza e/o la quota minima di genere (art. 28.10, lettere e) e f));

4. la quarta è funzionale a consentire al Consiglio di Amministrazione di presentare una propria lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo, in linea con una prassi che si è andata affermando dopo le iniziali incertezze seguite all'entrata in vigore della citata Legge sul risparmio: la stessa include anche un termine anticipato per la pubblicazione di tale eventuale lista (art. 28.5 e 28.6);

5. l'ultima proposta è volta a introdurre una clausola di salvaguardia per il caso in cui il meccanismo del voto di lista previsto in via ordinaria non sia in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione (art. 28.10, lett. c)).

Ragioni di ordine puramente formale, conseguenti o collegate a quelle dianzi illustrate, spiegano le proposte relative all'art. 28.4, all'art. 28.10, lett. i), e all'art. 28.13.

Si illustrano di seguito le anzidette proposte, su ciascuna delle quali l'Assemblea verrà chiamata a esprimere il proprio voto attraverso altrettante distinte votazioni.

Prima proposta: determinazione del numero minimo e massimo di componenti dell'organo amministrativo

L'art. 28.1 dello Statuto sociale prevede oggi che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da non meno di 10 e non più di 21 membri, nominati dall'Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.

Anche alla luce di un confronto con le previsioni degli statuti di società quotate comparabili, basate sia in Italia sia all'estero, risulta l'esigenza di rivedere tale intervallo numerico, che appare, allo stato, elevato, essendo pari a 11 componenti (potendo, attualmente, la composizione del Consiglio variare tra 10 e 21 membri). Si rileva inoltre che, dal confronto, emerge che il numero massimo di componenti è piuttosto elevato rispetto a molte società comparabili.

D'altro canto si rileva altresì che la soglia numerica minima di 10 componenti appare oggi estremamente esigua alla luce della sempre maggiore rilevanza che i comitati endoconsiliari rivestono all'interno del governo societario di Assicurazioni Generali che li ha visti aumentare da 3 nel 2007 a 6 comitati nel 2020, anche al fine di fornire adeguato supporto propositivo, consultivo e istruttorio al Consiglio di Amministrazione.

In relazione a quanto precede, si propone di:

- ridurre di quattro il numero massimo statutario di componenti del Consiglio e cioè da 21 a 17;
- elevare la dimensione minima da 10 a 13 componenti;
- restringere l'intervallo numerico da 11 a 4 componenti.

Detta proposta si prefigge pertanto, da una parte, di favorire una composizione snella ed efficiente del Consiglio e, dall'altra, di assicurare il funzionamento dei comitati endoconsiliari alla luce delle esigenze previste dalla vigente corporate governance.

In relazione a quanto precede, si propone la revisione della formulazione dell'art. 28.1, meglio rappresentata nella tabella riportata in calce.

Seconda proposta: rideterminazione della quota minima di componenti del Consiglio di Amministrazione in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.

Da tempo è consolidata presso la Compagnia, così come tra le più importanti società quotate, a livello sia domestico sia internazionale, la prassi per cui la quota di amministratori indipendenti – ossia, a' termini dell'art. 28.2 dello Statuto sociale, di coloro che sono in possesso del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF ("Consiglieri Indipendenti") – è stabilmente superiore al livello minimo oggi previsto dallo Statuto sociale, pari a un terzo dei componenti dell'organo amministrativo.

Nel gennaio 2020 è stata rivista anche la raccomandazione contenuta nel Codice di

Autodisciplina italiano che ha elevato la soglia minima raccomandata di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di detto Codice da un terzo a un livello minimo del 50%.

Tali considerazioni inducono a sottoporre all'esame e all'approvazione assembleare una modifica dell'art. 28.2 dello Statuto sociale – meglio rappresentata nella tabella riportata in calce – per incrementare al 50% la soglia minima di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza previsto dall'art. 148 del TUIF.

Terza proposta: ridefinizione del livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

Come detto, un ulteriore ambito di proposte ha come scopo di intervenire sulla composizione del Consiglio per permettere un maggior livello di rappresentanza delle minoranze nel Consiglio di Amministrazione.

Al riguardo, si premette che, allo stato, le minoranze hanno una rappresentanza nell'organo amministrativo di due Consiglieri, eletti in una lista presentata da investitori italiani ed esteri sotto l'egida di Assogestioni. Ciò premesso, lo Statuto sociale garantisce oggi la rappresentanza in Consiglio a una sola lista di minoranza e attribuisce alla stessa una rappresentanza di uno, due o tre componenti, a seconda che i Consiglieri da eleggere siano rispettivamente meno di 12, tra 12 e 15, o più di 15. In virtù di tali regole, attualmente il Consiglio, formato da 13 componenti, vede una rappresentanza di due consiglieri eletti da una lista di minoranza, con un'incidenza pari al 15,38% posizionando la Compagnia nella fascia bassa tra gli emittenti quotati italiani per quanto attiene il livello di rappresentanza delle minoranze.

Si rende pertanto opportuno elevare tale ultimo livello dando maggior spazio alla presenza in Consiglio di rappresentanti delle minoranze in linea con le migliori prassi societarie.

In questa prospettiva, si propone che le liste di minoranza da cui trarre consiglieri, secondo l'applicazione di un metodo di quozienti, possano essere due – anziché una sola, come oggi previsto – e che dalle stesse siano tratti quattro o cinque componenti, a seconda che il numero di Consiglieri da eleggere sia pari o inferiore a 14 ovvero pari o superiore a 15. In tale contesto, ciò comporterebbe un incremento della presenza complessiva dei Consiglieri eletti nell'ambito delle liste di minoranza da un range attuale del 9,1%-18,8% ad un range del 28,57%-33,33%.

Tuttavia, affinché ciò contribuisca a far sì che siano rappresentate in Consiglio minoranze significative, si propone che del voto attribuito alla lista di minoranza risultata seconda per numero di voti si tenga conto a condizione che la stessa abbia ottenuto il voto di aventi diritto che rappresentino almeno il 5% del capitale sociale.

Nel caso in cui i Consiglieri di minoranza vadano tratti da più di una lista, è prevista, come si diceva, l'applicazione di un meccanismo basato su quozienti e così, in sostanza, su un criterio proporzionale: più precisamente, i voti ottenuti dalla prima e dalla seconda lista di minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, e i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza (cd. metodo di Hondt).

Solo nel caso in cui la lista di minoranza sia una ovvero manchino i presupposti per attribuire rilevanza ad una terza lista – non avendo ricevuto in assemblea il voto di almeno il 5% del capitale sociale – dalla lista di minoranza saranno tratti tre Consiglieri.

La proposta prevede che ciascuna lista sia tenuta a contribuire alla nomina di consiglieri aventi la qualifica di indipendenti ai sensi dell'art. 148 del TUIF, sicché, per rispettare la quota minima sopra menzionata, si prevede, anche per le liste di minoranza, un meccanismo di "scorrimento" delle liste rispecchiante la suddivisione tra consiglieri provenienti, rispettivamente, dalla lista di maggioranza e dalla/e lista/e di minoranza, vale a dire:

a) se dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati

riservati alle stesse liste, il Consigliere non indipendente eletto dalla lista di maggioranza avente il numero progressivo più alto sarà automaticamente sostituito, seguendo l'ordine progressivo, dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa lista di maggioranza; in subordine, si procederà all'elezione con voto assembleare adottato a maggioranza relativa dei presenti;

b) se dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste, i candidati privi dei requisiti di indipendenza con quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza saranno sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati; in subordine, si procederà all'elezione con voto assembleare adottato a maggioranza relativa dei presenti;

c) qualora candidati di diverse liste di minoranza ottengano lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale sarebbe tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Un'analoga procedura si applica nel caso in cui, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, sempre nel rispetto del principio secondo cui si prevede che ogni lista contribuisca al rispetto di tale criterio di equilibrio: più precisamente:

a) nel caso in cui almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere più rappresentato che andrebbe tratto dalla lista di maggioranza avente il numero progressivo più alto sarà automaticamente sostituito, seguendo l'ordine progressivo, dal primo dei candidati del genere meno rappresentato indicato nella stessa lista di maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, si procederà all'elezione con voto assembleare adottato a maggioranza relativa dei presenti;

b) se invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartiene al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato col quoziente più basso tra i candidati che andrebbero tratti dalle liste di minoranza sarà sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato, avente il numero progressivo successivo più alto, eventualmente indicato nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, si procederà all'elezione con voto assembleare adottato a maggioranza relativa dei presenti;

c) laddove candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione.

Come detto, per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, vi è un meccanismo di rimessione all'Assemblea, che delibererà con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare, in ogni caso, che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale.

In relazione a quanto precede, si propone quindi la conseguente revisione della formulazione degli artt. 28.4, 28.10 e 28.13, meglio rappresentata nella tabella riportata in calce.

Quarta proposta: legittimazione del Consiglio di Amministrazione a poter presentare una propria lista di candidati per la nomina dell'organo amministrativo entrante.

Un ulteriore ambito di proposte riguarda l'opportunità di attribuzione all'organo amministrativo uscente della facoltà di poter presentare una propria lista per la nomina

del Consiglio di Amministrazione entrante, ripristinando una prassi già ammessa dallo Statuto sociale nel passato e successivamente rimossa, alla luce del contesto allora esistente.

Tale opzione – che ovviamente costituisce una mera facoltà per il Consiglio uscente e che si aggiunge a, e non sostituisce affatto, quella che spetta oggi esclusivamente agli Azionisti in possesso della partecipazione minima prevista dalla normativa vigente – è valutata positivamente dalla comunità finanziaria, alla luce del ruolo propositivo che anche l'organo amministrativo uscente, grazie all'esperienza maturata, può svolgere nell'individuazione di candidati per il successivo triennio di mandato.

A tale fine, pare opportuno che il termine entro il quale il Consiglio di Amministrazione pubblichi la propria eventuale lista di candidati preceda di almeno 5 giorni quello previsto per il deposito delle liste degli Azionisti (che è di 25 giorni di calendario precedenti l'Assemblea in prima o unica convocazione): ciò allo scopo di garantire agli Azionisti interessati a presentare una propria lista il diritto di avere una conoscenza anticipata sulla proposta del Consiglio uscente, prima di completare il loro processo decisionale e depositare le liste.

Si sottolinea con l'occasione che, in ogni caso, il Consiglio uscente continuerà a pubblicare il proprio Parere di orientamento contenente una valutazione qualitativa e quantitativa sulla composizione del nominando Consiglio, seguendo la prassi già oggi in vigore.

Alla luce di quanto precede, si propone la revisione della formulazione dell'art. 28.5 e dell'art. 28.6 dello Statuto sociale, come meglio esposto nella tabella riportata in calce.

Quinta proposta: previsione di una clausola di salvaguardia per il caso in cui il vigente meccanismo di voto di lista non fosse in grado di comporre il Consiglio di Amministrazione.

Alla luce della composizione della platea azionaria della Compagnia dianzi illustrata e della crescente partecipazione degli Azionisti alle Assemblee, si rende opportuno introdurre un'ulteriore modifica allo Statuto sociale, avente lo scopo di agevolare i lavori assembleari e assicurare una più efficiente adozione della deliberazione di nomina dell'organo amministrativo.

Più in particolare, la proposta vuole regolare il caso – già occorso presso altre emittenti italiane comparabili a Generali – in cui la lista più votata non contenga un numero di candidati eletti sufficiente a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione, tenendo conto anche dei posti spettanti alle altre liste. La soluzione proposta può contribuire a snellire lo svolgimento dei lavori assembleari, evitando di ricorrere ad ulteriori votazioni a fronte di proposte di nomina che dovrebbero essere presentate direttamente in Assemblea e che, pertanto, non sarebbero conoscibili dagli Azionisti preventivamente.

Considerato il quadro sin qui delineato, per assicurare un più agevole e ordinato svolgimento del procedimento di nomina del Consiglio di Amministrazione, si formula quindi una proposta di integrazione dell'art. 28.10 dello Statuto sociale, nel senso sopra delineato, vale a dire prevedendo che, nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo ordinario previsto alla lettera a) dell'art. 28.10, i mancanti siano tratti dalla lista o dalle liste di minoranza, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b).

Nell'improbabile ipotesi aggiuntiva che il numero complessivo dei candidati inseriti in tutte le liste presentate fosse ancora inferiore a quello degli Amministratori da eleggere, l'Assemblea delibererà con voto a maggioranza relativa.

In ragione di tutto quanto precede, si propone di apportare al testo dell'art. 28 dello Statuto sociale le modifiche esposta nella tabella che segue: nella colonna di sinistra è riportato il testo oggi vigente, con evidenza delle parti oggetto delle proposte di modifica, e nella colonna di destra il testo di cui si propone l'approvazione.

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
Art. 28	
28.1 La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di ~~10~~ e non più di ~~21~~ membri, nominati dall'Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.	**28.1** La Società è amministrata da un Consiglio composto di non meno di **13** e non più di **17** membri, nominati dall'Assemblea degli Azionisti dopo averne stabilito il numero.
28.2 La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno ~~un terzo~~ dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia ~~un multiplo di tre~~, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato per difetto all'unità ~~inferiore~~. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato.	**28.2** La composizione del Consiglio di Amministrazione rispetta i criteri di equilibrio di genere previsti dalla normativa vigente. I componenti del Consiglio di Amministrazione posseggono i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza posti dalla normativa vigente. Almeno **la metà** dei Consiglieri possiede i requisiti di indipendenza previsti dalla legge per i Sindaci (i "Consiglieri Indipendenti"). Qualora il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione stabilito dall'Assemblea non sia **un multiplo di due**, il numero dei Consiglieri Indipendenti chiamati a comporlo sarà arrotondato all'unità **superiore**. La perdita in corso di mandato dei requisiti di indipendenza non comporta la decadenza del Consigliere Indipendente interessato, se tali requisiti permangono in capo al numero minimo di Consiglieri Indipendenti più sopra indicato.
28.3 La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.	**28.3** La nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste secondo la procedura del presente articolo.
28.4 ~~Le liste, ad eccezione di quelle che presentano un numero di candidati inferiore a tre, contengono un numero di candidati, in grado di assicurare l'equilibrio tra i generi~~, non superiore a quello dei membri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.	**28.4 Ciascuna lista contiene candidati in grado di assicurare il rispetto dell'equilibrio tra i generi, in conformità alla normativa vigente. I candidati sono indicati in numero** non superiore a quello dei Consiglieri da eleggere, elencati secondo un numero progressivo. Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.
28.5 Hanno diritto a presentare una lista ~~i soci~~ che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla	**28.5** Hanno diritto a presentare una lista **gli azionisti** che, da soli o congiuntamente ad altri, rappresentino almeno la percentuale minima del capitale sociale prevista dalla

normativa vigente. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.	normativa vigente, **e il Consiglio di Amministrazione**. Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo possono presentare una sola lista. Non si tiene conto dell'appoggio fornito ad alcuna delle liste in violazione delle previsioni di cui al periodo precedente.
28.6 Le liste devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.	**28.6** Le liste **presentate dagli Azionisti** devono essere depositate presso la Società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione. **La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione deve essere pubblicata con le stesse modalità previste per le liste degli azionisti entro il trentesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione.**
28.7 Unitamente alle liste sono inoltre depositati: (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario; (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.	**28.7** Unitamente alle liste sono inoltre depositati: (i) i curriculum vitae dei candidati, contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali degli stessi e sulle competenze maturate dai medesimi nel campo assicurativo, finanziario e/o bancario; (ii) le dichiarazioni con le quali ogni candidato accetta la designazione, si impegna – ove nominato – ad accettare la carica ed attesta altresì, sotto la propria responsabilità, l'insussistenza di cause di incompatibilità e di ineleggibilità, il possesso dei requisiti di onorabilità, di professionalità e, se sussistenti, di indipendenza previsti dalla normativa vigente.
28.8 Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli **A**zionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si	**28.8** Entro il ventunesimo giorno precedente la data dell'Assemblea in prima o in unica convocazione, gli **A**zionisti che hanno presentato una lista devono depositare copia delle certificazioni rilasciate dagli intermediari attestanti la titolarità della percentuale del capitale sociale richiesta dall'articolo 28.5. In difetto, la lista si

considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.	considera, agli effetti dell'articolo 28, come non presentata.
28.9 Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.	**28.9** Ogni avente diritto al voto e le società da questi direttamente o indirettamente controllate, così come le società direttamente o indirettamente soggette a comune controllo, possono votare una sola lista. Non si tiene conto dei voti espressi in violazione della suddetta previsione.
28.10 ~~Alle elezioni degli Amministratori~~ si procede come segue: ~~a)~~ dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi ~~dai soci~~ saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno ~~quelli che devono essere tratti dalla seconda lista in conformità a quanto previsto dalla successiva lettera b). Qualora il numero di Consiglieri del genere meno rappresentato tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che appartenga al genere più rappresentato. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo appartenente al genere meno rappresentato, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri del genere meno rappresentato, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza~~; ~~b) uno, due ovvero tre~~ Consiglieri, ~~a seconda che il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione predeterminato dall'Assemblea sia inferiore a 12, compreso tra 12 e 15 membri, ovvero superiore a 15~~, saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella	**28.10 Alla nomina del Consiglio di Amministrazione** si procede come segue: **a) salvo quanto previsto sub b) del presente articolo**, dalla lista che avrà ottenuto il maggior numero di voti espressi **dagli Azionisti ("Lista di Maggioranza")** saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno **tre Consiglieri, che saranno tratti, sempre in base al numero di ordine progressivo, dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – sia risultata seconda per numero di voti;** **b) qualora siano state presentate più di due liste, dalla Lista di Maggioranza saranno tratti, in base al numero di ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista stessa, tutti i Consiglieri da eleggere, meno quattro Consiglieri – se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è inferiore o uguale a quattordici – o cinque Consiglieri – se il numero di Consiglieri da eleggere fissato dall'Assemblea è uguale o superiore a quindici – che saranno tratti: (i) dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli**

lista stessa, ~~dalla lista~~ che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – ~~ha ottenuto~~ il maggior numero di voti, dopo quella risultata prima;

~~c)~~ nel caso in cui due liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea;

~~d) i Consiglieri Indipendenti sono tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. Qualora il numero di Consiglieri Indipendenti tratti da tale lista sia inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà ad escludere il candidato eletto che abbia il numero progressivo più alto e che non sia in possesso dei necessari requisiti di indipendenza. Il candidato escluso sarà sostituito da quello successivo avente i requisiti indicati, tratto dalla medesima lista dell'escluso. Nel caso in cui non sia possibile trarre dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti il necessario numero di Consiglieri Indipendenti, i mancanti sono nominati dall'Assemblea con voto a maggioranza;~~

~~e)~~ nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato;

~~f)~~ ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse;

~~g)~~ in caso di presentazione di un'unica lista, ~~si applica l'articolo 21.3~~.

che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – avrà ottenuto il maggior numero di voti dopo quella risultata prima ("Prima Lista di Minoranza") nonché (ii) dalla lista che – senza tenere conto dei voti espressi da soci collegati, anche solo indirettamente, con quelli che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti – sia risultata terza per numero di voti ("Seconda Lista di Minoranza"), sempreché la Seconda Lista di Minoranza abbia ottenuto un numero di voti pari almeno al 5% del capitale sociale. In difetto di tale ultimo requisito, si applica la disciplina di cui alla lettera a).

Ai fini della ripartizione dei candidati delle liste di minoranza, i voti ottenuti dalla Prima e dalla Seconda Lista di Minoranza sono divisi per numeri interi progressivi, da uno fino al numero massimo di candidati da eleggere, ed i quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati. I quozienti attribuiti ai candidati sono disposti in una graduatoria decrescente e sono eletti coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati fino a raggiungere il numero di candidati riservati alle liste di minoranza. Nel caso in cui più candidati riservati alle liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, risulterà eletto il candidato della lista che abbia eletto il minor numero di amministratori. In caso di ulteriore parità, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa;

c) se non è possibile trarre dalla Lista di Maggioranza il numero dei Consiglieri da eleggere secondo il meccanismo di cui alla precedente lettera a), i mancanti sono tratti dalla lista o dalle liste di minoranza dalle quali siano stati tratti

	candidati, applicando il criterio dei quozienti secondo le risultanze del voto assembleare e in analogia a quanto previsto nella precedente lettera b). Se neppure in tal modo è possibile trarre il numero di consiglieri da eleggere, si applica quanto previsto dalla lettera g); d) nel caso in cui due o più liste ottengano lo stesso numero di voti, si procederà a nuova votazione da parte dell'Assemblea; e) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, risultasse eletto un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore a quello previsto dall'articolo 28.2, si procederà come segue: ove dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti pari ad almeno la metà del numero di candidati riservati alle stesse liste di minoranza, il Consigliere non Indipendente eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati che rispetti i requisiti di indipendenza presente nella stessa Lista di Maggioranza; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g). Ove, invece, dalle liste di minoranza emerga un numero di Consiglieri Indipendenti inferiore alla metà del numero di Consiglieri riservati alle stesse liste di minoranza, i candidati non in possesso dei requisiti di indipendenza con i quozienti più bassi tra i candidati tratti dalle liste di minoranza sono sostituiti, a partire dall'ultimo, dai candidati indipendenti eventualmente indicati nella stessa lista del candidato sostituito, seguendo l'ordine progressivo nel quale sono indicati o, in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla successiva

	lettera g). Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di Consiglieri ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che ha ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; f) qualora, a seguito dell'applicazione della procedura dianzi prevista, non risultasse rispettato il criterio di equilibrio di genere previsto dalla normativa vigente, si procederà come segue: ove almeno due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il Consigliere del genere maggiormente rappresentato eletto dalla Lista di Maggioranza avente il numero progressivo più alto è automaticamente sostituito seguendo l'ordine progressivo dal primo dei candidati del genere meno rappresentato presente nella stessa Lista di Maggioranza, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Ove invece meno di due quinti dei Consiglieri eletti provenienti dalle liste di minoranza appartenga al genere meno rappresentato, il candidato del genere più rappresentato con il quoziente più basso tra i candidati tratti dalle liste di minoranza è sostituito, fermo il rispetto del numero minimo di Consiglieri Indipendenti, dall'appartenente al genere meno rappresentato

	eventualmente indicato – con il numero progressivo successivo più alto – nella stessa lista del candidato sostituito; in subordine, dalla persona nominata secondo la procedura di cui alla lettera g), fermo comunque il rispetto delle prescrizioni inderogabili di legge in materia di rappresentanza delle minoranze. Nel caso in cui candidati di diverse liste di minoranza abbiano ottenuto lo stesso quoziente minimo, verrà sostituito il candidato della lista dalla quale è tratto il maggior numero di amministratori ovvero, in subordine, il candidato tratto dalla lista che abbia ottenuto il minor numero di voti ovvero, in caso di parità di voti, il candidato che ottenga meno voti da parte dell'Assemblea in un'apposita votazione; **g)** **per la nomina di Consiglieri, per qualsiasi ragione non nominati in forza delle disposizioni e procedure dianzi previste, l'Assemblea delibera con voto a maggioranza relativa, in modo tale da assicurare comunque che la composizione del Consiglio di Amministrazione sia conforme alla normativa vigente e allo Statuto sociale;** **h)** nell'ipotesi in cui un candidato eletto non possa o non voglia assumere la carica, gli subentrerà il primo dei non eletti della lista alla quale apparteneva tale candidato; **i)** **fermo tutto quanto sopra**, ai fini dell'applicazione delle disposizioni che precedono e del riparto degli Amministratori, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo Statuto per la presentazione delle stesse; **j)** in caso di presentazione di un'unica lista, **ovvero di più liste delle quali una sola abbia conseguito almeno la percentuale di voti di**

	cui alla precedente lettera i), tutti i Consiglieri sono tratti dall'unica lista presa in considerazione, se approvata a maggioranza relativa.
28.11 Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli **A**zionisti presenti.	**28.11** Ove nei termini non sia stata presentata alcuna lista, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa degli **A**zionisti presenti.
28.12 I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.	**28.12** I membri del Consiglio di Amministrazione durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili. In caso di nomine durante il triennio, i nuovi eletti scadono assieme a quelli in carica.
28.13 In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto ~~dalla lista indicata all'articolo 28.10, lett. b)~~, i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere; ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere. In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.	**28.13** In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore tratto **da una Lista di Minoranza**, i) il Consiglio di Amministrazione provvede alla sua sostituzione nominando Consigliere il primo dei candidati non eletti della lista alla quale apparteneva l'Amministratore cessato, purché sia ancora eleggibile e disponibile ad accettare la carica ed appartenente al medesimo genere; ii) l'Assemblea provvede alla sostituzione dell'Amministratore cessato a maggioranza, scegliendone, se possibile, il sostituto tra i candidati della stessa lista che abbiano previamente accettato la sostituzione, appartenenti al medesimo genere. In tutti gli altri casi in cui, nel corso del triennio, cessi dalla carica un Amministratore, si provvede alla sua sostituzione secondo le vigenti disposizioni di legge, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza di genere stabilito dalla normativa vigente. Nel caso in cui sia cessato un Consigliere Indipendente, il sostituto, cooptato dal Consiglio di Amministrazione o nominato dall'Assemblea, deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge per l'assunzione alla carica di Sindaco.

Progetto di deliberazione assembleare

In relazione a quanto precede, si riporta di seguito il progetto di deliberazione dell'Assemblea degli Azionisti, che riflette, in termini di espressione della volontà assembleare, quanto contenuto nella proposta sopra illustrata.

"L'Assemblea degli Azionisti di Assicurazioni Generali S.p.A., riunita presso la Stazione Marittima di Trieste, Molo dei Bersaglieri 3, validamente costituita ed atta a deliberare, in sede straordinaria, ai sensi dell'articolo 2369 del Codice Civile e dell'articolo 22 dello Statuto sociale,

– vista la Relazione del Consiglio di Amministrazione elaborata su questo punto all'ordine del giorno;

delibera

1. di approvare le modifiche degli articoli **28.1, 28.2, 28.4, 28.5, 28.6, 28.10** e **28.13** dello Statuto sociale, così che gli stessi assumano il tenore letterale riportato nella colonna di destra della tabella più sopra riportata;
2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato ogni più ampio potere affinché, anche disgiuntamente tra loro o tramite procuratori sociali e/o legali rappresentanti della Società, diano esecuzione, in conformità allo Statuto sociale, alla presente deliberazione, con facoltà di apportarvi le modifiche o integrazioni che venissero eventualmente richieste in sede di iscrizione della stessa nel Registro delle Imprese o che comunque fossero altrimenti richieste da altre Autorità competenti o che fossero altrimenti necessarie per il rilascio di tutte le eventuali approvazioni di legge, e provvedendo in genere a tutto quanto sia richiesto per la completa attuazione della stessa con ogni potere a tal fine necessario, utile e opportuno, nessuno escluso o eccettuato".

Milano, 12 marzo 2020

IL CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE

generali.com